



Alla c.a. ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. ARPAT – Settore VIA /VAS

Comune di Pomarance

REGIONE TOSCANA

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto  
Pubblico Locale

*Settore Miniere*

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione. Installazione di una tendostruttura uso magazzino, in località Larderello, nel Comune di Pomarance (PI). Nota di risposta.

Con nota del 02/02/2023 (Prot. 0057681) il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto relativo alla “Installazione di una tendostruttura uso magazzino”, in località Larderello, nel Comune di Pomarance (PI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- non è stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 02/02/2023 è costituita da:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, denominata “Tendostruttura Magazzini Generali Larderello” – Comune di Pomarance (PI)”, (n. GRE.OEM.R.88.IT.G.09053.00.162.00);

La concessione geotermica “Larderello”, interessante le province di Pisa e Siena, è stata conferita con D.M. del 07/03/1994 alla società Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.).

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

Il manufatto oggetto di intervento, di proprietà di Enel Green Power S.r.l., è ubicato all'interno del comprensorio di Larderello, nel Comune di Pomarance (PI), e precisamente ai Magazzini Generali, e fa parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Larderello”.

L'intervento previsto può definirsi di tipo puntuale e consiste nell'installazione di una tendostruttura ad uso magazzino. La nuova struttura verrà collocata al posto di una tettoia esistente ad uso deposito per la quale è stata prevista ed effettuata la demolizione a causa di evidenti segni di degrado strutturale.

Gli interventi edilizi, per l'opera in oggetto, si suddividono e si elencano nella seguente fattispecie:

- 1) Realizzazione della fondazione: platea in c.a e micropali di fondazione a supporto della struttura sovrastante. A causa dell'interferenza con la medesima struttura di fondazione, verrà previsto il ricollocamento di un tratto di cunicolo esistente all'interno del quale è alloggiato un vaporedotto.



- 2) Installazione della tendostruttura realizzata con telaio portante in acciaio e teli di tamponamento in PVC. La struttura presenta dimensioni in pianta di 10x20 metri ed ha un'altezza massima al colmo di circa 5 metri. La tendostruttura prevederà un suo impianto elettrico dedicato, comprensivo di corpi illuminanti e prese idonee al suo scopo.

La tendostruttura sarà dotata di due aperture pedonali sui lati lunghi e un accesso per i mezzi sul lato frontale. All'interno verranno predisposti degli appositi scaffali per lo stoccaggio del materiale e saranno previste delle corsie per l'accesso e per le manovre dei muletti.

Per la realizzazione di quanto in progetto saranno necessari scavi e/o movimenti di terra per permettere la realizzazione della nuova fondazione.

Il proponente specifica che gli interventi previsti non comporteranno modifiche dell'assetto morfologico dei terreni con variazioni delle caratteristiche di permeabilità dell'area di postazione e nelle porzioni immediatamente limitrofe. Gli interventi in progetto non determineranno alterazioni del sistema di regimazione esistente delle acque superficiali tali da causare fenomeni di erosione o ristagno in modo da favorire il recapito delle acque nei collettori finali. Inoltre viene riportato che, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni, saranno attuati gli accorgimenti necessari ad assicurare la stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque.

Dal punto di vista paesaggistico, l'attuazione degli interventi in progetto non comporterà particolari impatti sul contesto circostante, dato che questi si collocano in un contesto a carattere prettamente industriale.

Relativamente alla vegetazione presente nell'area di intervento, il proponente specifica che non verrà effettuata alcuna eliminazione di vegetazione, in quanto l'area di scavo si colloca in corrispondenza dell'area di sedime pavimentata.

Per quanto riguarda la componente rifiuti, essendo previste opere di scavo e di demolizione, il proponente evidenzia che verranno prodotti materiali di risulta.

Il terreno di risulta dello scavo verrà gestito in conformità al D.Lgs. 152/2006, art. 185, comma 1, lett. c), al D.P.R. 48/R/2003 e al D.P.R. 120 del 13/06/2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”, pertanto verrà riutilizzato in parte come materiale per riempimento, non costituendo rifiuto, e, per la parte eccedente il rinterro, verrà considerato rifiuto e conferito a impianto.

Il proponente specifica che l'opera in progetto verrà eseguita nel rispetto delle Norme Tecniche Generali del D.P.R. 48/R/2003, artt. 73, 74, 76, 77, 78, in materia di vincolo idrogeologico.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 all. l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, gli interventi previsti non rientrano nell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e non alterano le caratteristiche di funzionamento in quanto la destinazione d'uso rimane identica nel rispetto delle norme per la sicurezza.



La realizzazione della tendostruttura ad uso magazzino non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Non si hanno impatti ambientali significativi e negativi come definiti all'art. 5 comma 1 lett.c.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento in oggetto verrà eseguito direttamente all'interno dell'area esistente.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un cambiamento di tecnologia.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo di dimensioni in quanto l'intervento ricade all'interno del piazzale esistente.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare la realizzazione delle opere previste si svilupperà con una sequenza ed una tempistica adeguata alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 6-9 mesi.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58 , prevede che :

*1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*

*2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*

*3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*

*a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*

*b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*

*c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*

*d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*

*e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*

L'art. 5 del d.lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:



“ [...]”

*l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*

*l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”*

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione presentata dal proponente;

considerato che la modifica in esame è relativa alla posa in opera di tendostruttura, da effettuarsi in sostituzione di una tettoia ad uso deposito esistente e già demolita, in sito produttivo nella disponibilità del proponente, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Larderello”, nel Comune di Pomarance (PI). La modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

- non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

rilevato che tale modifica è finalizzata alla sostituzione di una tettoia ad uso deposito, in condizioni di degrado strutturale, con una tendostruttura che avrà lo stesso utilizzo;



si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare, nonché con riferimento all'assetto dell'area una volta posta in opera la nuova struttura;

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

di inviare i rifiuti prodotti durante le attività previste a recupero anziché a smaltimento;

di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019).

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione "Larderello", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- istruttore: Ginevra Gambineri (tel. 0554382228, email: [ginevra.gambineri@regione.toscana.it](mailto:ginevra.gambineri@regione.toscana.it));
- P.O. di riferimento: Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it)).

Cordiali saluti.

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

*LG-GG/*